



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DI "ORTI SOCIALI"**

Approvato con deliberazione C.C. n. 48 in data 25/06/2012
integrato con atto C.C. n. 58 del 12/11/2014
e con atto C.C. n. 51 del 28/11/2017

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune può concedere, in uso gratuito previo rimborso forfettario per spese d'acqua e corrente elettrica, ai residenti, appezzamenti di terreno, da destinarsi ad "orti sociali", mediante:

- a) Assegnazione "prioritaria" ai pensionati
- b) Assegnazione "residuale" ai non pensionati.

2. Ai fini del presente Regolamento, per "orto sociale" si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso dell'assegnatario e della sua famiglia, con divieto di farne commercio.

3. La costituzione, la formazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono degli assegnatari degli orti.

4. Potrà essere concesso in uso un solo orto sociale per ogni nucleo familiare risultante in anagrafe.

5. Il Comune si riserva la facoltà di destinare direttamente due o più orti per iniziative istituzionali, educative, sociali ed ecologiche ritenute di particolare interesse pubblico.

Art. 2 – Requisiti

1. Possono concorrere all'assegnazione degli orti tutti coloro che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico siano residenti a Morciano di Romagna, con priorità per i titolari di pensione o in attesa di pensione (con pratica in corso).

2. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che possiedono, o abbiano in godimento a qualsiasi titolo, un terreno coltivato o coltivabile nel Comune di Morciano di Romagna o in comuni confinanti. Tale requisito dovrà essere autocertificato nella domanda di partecipazione ai fini della graduatoria e potrà essere oggetto di verifica, in ogni momento, da parte della Commissione di cui al successivo art.4.

Art. 3 - Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione avviene per graduatoria, su domanda dell'interessato, a seguito di avviso pubblico. La graduatoria si articola nella sezione "residenti pensionati" (assegnazione prioritaria) e nella sezione "residenti non pensionati" (assegnazione residuale).

2. Qualora sia esaurita la graduatoria, si provvederà a pubblicare un nuovo avviso per la formazione della graduatoria di assegnazione.

3. Le domande di concessione d'uso presentate dagli interessati secondo le disposizioni contenute nell'avviso pubblico, saranno esaminate da un'apposita commissione comunale (art. 4) che predisporrà la graduatoria degli aventi diritto in base ai punteggi specificati nell'allegato A del presente Regolamento. Per la sezione "residenti non pensionati" (assegnazione residuale) non si effettua la valutazione dell'"anzianità". 4. La domanda deve essere presentata al Protocollo del Comune, entro i termini di scadenza indicati nell'avviso pubblico.

5. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE riferita ai redditi percepiti dal nucleo anagrafico di appartenenza del richiedente nell'anno solare precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico.

6. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per revoca, decadenza o rinuncia dei concessionari e gli eventuali nuovi lotti individuati dal Comune, saranno concessi utilizzando la graduatoria in vigore al momento della rinuncia.

(7. comma soppresso)

Art. 4 - Composizione della commissione

1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione comunale formata dai seguenti componenti interni:
 - Responsabile dei Servizi alla Persona, con funzione di presidente;
 - Istruttore cat. C preposto allo Sportello sociale Comunale;
 - Istruttore amministrativo cat. C dei Servizi alla Persona, anche con funzioni di segretario.
2. La commissione si riunisce durante l'orario di servizio e il personale comunale che ne fa parte non ha diritto a gettoni di presenza o altri emolumenti straordinari.

Art. 5 - Graduatoria

1. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle richieste, sarà comunicata ai richiedenti la graduatoria provvisoria degli aventi diritto, articolata nella sezione "residenti pensionati" (assegnazione prioritaria) e nella sezione "residenti non pensionati" (assegnazione residuale).
2. È ammesso il ricorso contro la graduatoria entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. La commissione esaminerà i ricorsi entro i 30 giorni successivi alla data di protocollo dell'ultimo pervenuto e formulerà la graduatoria definitiva.
4. Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio all'interno di ciascuna sezione la commissione procederà mediante sorteggio, in presenza di almeno due testimoni.
5. La graduatoria definitiva, divisa nelle due sezioni, stilata dalla commissione, è approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona e trasmessa al Responsabile del Servizio LL.PP./Patrimonio.
6. La graduatoria viene rinnovata ad esaurimento della stessa, mediante un nuovo avviso pubblico.

Art. 6 - Assegnazione

1. Sulla base della graduatoria definitiva di cui all'art. 5 il responsabile del Servizio LL.PP./Patrimonio procede con propria determina all'assegnazione degli appezzamenti disponibili.
2. Nella scelta degli appezzamenti il Servizio LL.PP./Patrimonio procede d'ufficio secondo l'ordine progressivo nella graduatoria definitiva.

Art. 7 - Durata della concessione

1. La concessione ha validità quinquennale, salvo disdetta da esercitare in forma scritta.
2. La concessione può cessare in qualsiasi momento per improrogabili ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione comunale, mediante provvedimento motivato da notificarsi al destinatario, che non avrà diritto ad alcun indennizzo.
3. Il Comune può, in ogni momento, procedere alla verifica della permanenza dei requisiti dei concessionari.
4. Qualora dalla verifica dovesse risultare la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti, il titolare perde l'assegnazione e l'orto rientra automaticamente nella disponibilità del Comune il primo giorno del mese successivo alla data di notifica del provvedimento di revoca.
5. A seguito della emissione di nuovo bando, qualora nella nuova graduatoria sia presente una persona già assegnataria di un orto in base alla graduatoria precedente scaduta, manterrà l'orto precedentemente assegnato.

Art. 8 - Partecipazione alle spese e cauzione.

1. La concessione d'uso avviene a titolo gratuito, previo rimborso di una quota annuale per le spese stabilita dalla Giunta calcolata sul consumo forfettario

dell'acqua e della corrente elettrica (art. 1025 del codice civile). Annualmente si provvederà al conguaglio del rimborso forfetario sulla base delle spese effettivamente sostenute.

2. Il versamento del contributo alle spese dovrà avvenire: per il primo anno alla sottoscrizione della determina di assegnazione dell'orto e per gli anni successivi entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento.

3. Il primo mancato pagamento della quota annuale entro il termine di cui al comma precedente comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo comma. Il secondo mancato pagamento equivale ad espressa rinuncia ed automatica disdetta dell'orto da parte dell'assegnatario.

4. A garanzia della corretta gestione dell'orto, alla sottoscrizione della determinazione di assegnazione dell'orto il concessionario verserà alle casse comunali una cauzione infruttifera pari a €. 50,00 (cinquanta euro).

Art. 9 - Controversie

1. I responsabili dei Servizi alla Persona e LL.PP./Patrimonio, ciascuno per le rispettive competenze, provvederanno a dirimere eventuali controversie inerenti l'assegnazione o la gestione degli orti che dovessero sorgere fra il Comune e gli assegnatari.

2. Le controversie tra gli assegnatari dovranno essere composte direttamente tra loro in spirito di amichevole accordo. Nel caso ciò non fosse possibile le parti si rimetteranno alle decisioni del responsabile del Servizio comunale competente.

Art. 10 - Obblighi

1. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.

2. L'assegnazione dell'orto è strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuiti.

3. In caso di decesso del concessionario il lotto rientra automaticamente nella piena disponibilità del Comune a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

4. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro. Inoltre il concessionario è obbligato a:

a) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata, onde evitare il formarsi di pozze di acqua anche piovana;

b) non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua o altro;

c) mantenere pulito l'appezzamento assegnato ed i relativi sentieri di accesso;

d) non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;

e) non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e sostanze che comunque comportino rischi di tossicità);

f) non tenere o allevare animali in genere (cani compresi);

g) non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;

h) non utilizzare contenitori diversi da fusti in plastica per la raccolta di acqua;

i) non fare rumori molesti;

l) non piantare alberi;

m) garantire al personale del Comune l'accesso per eventuali controlli;

n) provvedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;

o) non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che alla scadenza della concessione dovrà essere restituito sgombero da attrezzi o altre cose.

5. Il personale del Servizio LL.PP./Patrimonio comunale può effettuare in ogni momento sopralluoghi e controlli volti ad accertare la corretta gestione degli orti.

6. Dopo tre contestazioni scritte per inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo il provvedimento di assegnazione verrà revocato ed il lotto rientrerà automaticamente nella piena disponibilità del Comune dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di revoca.

Art. 11 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, e, unitamente alla delibera consiliare di approvazione, anche all'Albo Pretorio on-line, a cura della segreteria amministrativa dell'Ente.

Art. 12 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione (art. 42 comma 2 dello Statuto).

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia dal codice civile.

3. In via transitoria l'ultima graduatoria approvata (Bando Orti sociali 2017) assume valenza di sezione "residenti pensionati", da integrare (previa emissione di avviso pubblico) con la sezione "residenti non pensionati" ai sensi del presente regolamento. Al fine di allineare le concessioni assegnate nel 2017 anche questo nuovo Bando avrà validità triennale.

ALLEGATO A)
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. - VALUTAZIONE DELL'ISEE

Soglie ISEE in Euro:

	<i>PUNTI</i>
0 - 2.582,28	10
2.582,29 - 4.131,66	9
4.131,67 - 5.681,03	8
5.681,04 - 7.230,40	7
7.230,41 - 8.779,77	6
8.779,78 - 10.329,14	5
10.329,15 - 12.394,97	4
12.394,98 - 14.460,79	3
14.460,80 - 16.526,62	2
16.526,63 - 18.592,45	1
18.592,45 e oltre	0

2. - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ

CLASSI DI ETÀ DEL RICHIEDENTE:

	<i>PUNTI</i>
- Fino al compimento di anni 60	0
- Da 60 al compimento di 65	1
- Da 65 al compimento di 70	2
- Da 70 al compimento di 75	3
- Da 75 al compimento di 80	4
- Da 80 al compimento di 85	5
- Da 85 al compimento di 90	6
- Oltre 90	

3. - VALUTAZIONE NUCLEO FAMILIARE

CLASSI DI SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE:

	<i>PUNTI</i>
- persona sola:	8
- persona convivente con altri familiari:	5
- coppia:	3
- coppia convivente con altri familiari:	1